



Almasri, Corte d'Appello a Consulta: "vulnus, procedura assoggetta giudice a scelta politica"

Descrizione

(Adnkronos) Un vulnus procedurale che assoggetta l'operato del giudice a una scelta politica. E' quanto indicano i giudici della Corte d'Appello di Roma nell'ordinanza di remissione alla Consulta sul caso Almasri.

Nell'atto, come anticipato nei giorni scorsi dall'Adnkronos, i giudici chiedono in particolare alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla costituzionalit  della normativa che prevede che il procuratore generale debba attendere il parere del ministro della Giustizia prima di dare seguito alla Corte Penale internazionale.

La situazione di stallo procedimentale venutasi a creare non solo determina le violazioni dello Statuto di Roma ma potrebbe anche costituire - scrivono i giudici nell'ordinanza - una violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge in quanto l'attribuzione della discrezionalit  politica al ministro della Giustizia nella procedura in esame assoggetta il giudice a una scelta discrezionale di natura politica, inibendone l'attivit  giurisdizionale di adempimento degli obblighi internazionali previsti dallo Statuto di Roma, secondo quanto richiesto dalla Cpi.

La questione di legittimit  costituzionale sollevata lo scorso 30 ottobre dalla Corte d'Appello di Roma sul caso Almasri riguarda il fatto che - in mancanza di un atto del Ministro della giustizia che dia seguito alla richiesta della Corte penale internazionale di arresto e consegna - trasmettendo gli atti al Procuratore generale, - non consentono a quest'ultimo di adempiere all'obbligo di cooperazione con la Cpi chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione della Cpi. Tale vulnus all'obbligo di cooperazione con la Cpi - si legge nell'ordinanza di remissione alla Consulta di 10 pagine della Quarta sezione penale della Corte d'Appello di Roma, presidente Flavio Monteleone, consiglieri Francesco Neri e Aldo Morgigni, - di conseguenza non consente a questa Corte di appello di deliberare sulle medesime richieste, che non possono essere presentate dal Procuratore generale non essendo state tramesse dal Ministro della giustizia, sebbene nel caso in esame la richiesta di cooperazione della Cpi sia stata oggetto di trasmissione diretta all'Autorit  giudiziaria per il tramite dell'Interpol.

La questione di legittimit  costituzionale, quindi,   rilevante per la Corte di appello di Roma, dovendo essere adottata una decisione per definire il procedimento riguardante una richiesta di cooperazione della Cpi non formalmente trasmessa dal Ministro della giustizia ma pervenuta . Per i giudici la questione risulta anche non manifestamente infondata, in quanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano la trasmissione delle richieste di cooperazione della Cpi ad una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia, anche quando sussiste un obbligo convenzionale internazionale di cooperazione con la Cpi .

Nel caso in esame, la legge per lâ adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale non prevede alcun rimedio   processuale   per la mancata trasmissione da parte del ministro della Giustizia delle richieste di cooperazione della Cpi, con la conseguenza che lâ Autorit  giudiziaria non pu  2 adempiere agli obblighi dello Stato parte dello Statuto, che incombono anche su di essa quale espressione di un potere dello Stato parte, pur quando le richieste di cooperazione della Cpi le pervengono perch   direttamente inoltrate dalla Cpi . L  assenza   di rimedi procedurali, quali quello della possibilit  di procedere anche nei casi di trasmissione diretta dandone notizia al Ministro della giustizia,    particolarmente rilevante in considerazione dell  eccezionale gravit  dei reati per i quali procede la Cpi, trattandosi di crimini di guerra e contro lâ umanit  che, come nel caso in esame, sono di regola relativi a migliaia di vittime .

I giudici sottolineano infine che   per quanto consta dagli altri procedimenti di cooperazione pendenti e definiti presso questa Corte di appello di Roma su richiesta dell  Ufficio del Procuratore presso la Cpi e della stessa Cpi, il Ministro della giustizia ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste di assistenza giudiziaria previste dallo Statuto, con la conseguenza che la situazione creatasi nel presente procedimento si pone come un unicum che ne impedisce la definizione, in mancanza della possibilit  giuridica di adottare qualsiasi deliberazione in relazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante il prevenuto che, ove rientrasse in Italia, non sarebbe assoggettato o assoggettabile ad alcun provvedimento de libertate per giustizia internazionale .

  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Novembre 11, 2025

Autore

redazione